



Provincia di Benevento

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EELL - SUA

DETERMINAZIONE N. 407 DEL 04/03/2022

OGGETTO: PROROGA TECNICA DI MESI TRE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, LE STRADE PROVINCIALI ALLA SOCIETA' SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. CON SEDE IN ROMA, LARGO FERRUCCIO MENGARONI N. 25 (P. IVA 09164201007)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Benevento è tenuta ai sensi del Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, nonché assicurar e il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 211;

- l'Ente proprietario ha altresì l'obbligo di garantire che gli interventi di pulitura e manutenzione straordinaria della piattaforma stradale post incidente siano effettuati nel pieno rispetto della normativa del citato Codice della Strada e del D.Lgs. n. 152/2006 Testo Unico in materia di "tutela ambientale";

- la Provincia per garantire l'assolvimento degli obblighi suddetti deve affidare ad operatori economici specializzati il Servizio in oggetto;

PRESO ATTO che il servizio in oggetto non prevede il pagamento di alcun corrispettivo a carico della Provincia di Benevento, in quanto l'oggetto dell'affidamento consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto del contratto; nello specifico i costi relativi alla gestione del servizio sono coperti dalle compagnie di assicurazione che assicurano la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti di dette compagnie di assicurazione, nessun onere economico potrà gravare sulla Provincia di Benevento;

DATO ATTO che, con determinazione n. 1407 del 20/07/2020 la Provincia di Benevento, a seguito di avviso pubblico aperto ad operatori economici qualificati, in ha aggiudicato, in via definitiva, alla Società Sicurezza e Ambiente S.p.A. con sede in Roma, Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 (P. IVA 09164201007), la concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 50 del 2016, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali;

VISTO l'art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016, che stabilisce la possibilità di prorogare un contratto in essere e che: "La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un

nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;

DATO ATTO CHE:

- all'art. 4 del capitolato speciale d'appalto del contratto in corso con la Società Sicurezza e Ambiente S.p.A è stabilito, tra l'altro, quanto segue: *Il contratto può essere prorogata alle stesse condizioni contrattuali, ai sensi dell'art.106, comma 11, del D.Lgs.n. 50/2016 per il periodo necessario per l'espletamento della nuova gara per l'affidamento della concessione. In ogni caso, alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita l'aggiudicazione del nuovo affidamento, l'Affidataria a richiesta della Provincia, dovrà assicurare la continuità della prestazione per un periodo massimo di 6 (mesi)”;*
- all'art. 3 del contratto di appalto sottoscritto in data 15.10.2020, registrato il 17/12/2020, 9329, serie IT, rep. n. 2843, viene stabilito quanto segue: *“La durata del servizio di cui al precedente art.2) fissata in 593 (cinquecentonovantatré) giorni a decorrere dal 24.7.2020, data di firma del verbale di consegna del servizio. Il contratto può essere prorogata alle stesse condizioni contrattuali, ai sensi dell'art.106, comma 11, del D.Lgs.n. 50/2016 per il periodo necessario per l'espletamento del servizio. In ogni caso, alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita l'aggiudicazione del nuovo affidamento, l'Affidataria a richiesta della Provincia, dovrà assicurare la continuità della prestazione per un periodo massimo di 6 (mesi)”;*
- il suddetto servizio giunge alla sua naturale scadenza in data 06/03/2022;
- questa Stazione Appaltante, con determina dirigenziale n. 400 del 04/03/2022 e relativo avviso manifestazione di interesse prot. n. 0005115 del 04/03/2022 pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Benevento, ha avviato un nuovo procedimento di gara per l'affidamento, in concessione, di identico servizio per la durata di tre anni (2022-2024) secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 2016 e della Legge n. 120/2020;

CONSIDERATO che non si è in grado ad oggi di stabilire la data probabile di aggiudicazione del servizio e che è necessario garantire la continuità dell'azione amministrativa;

RITENUTE quindi sussistenti ragioni di opportunità e di pubblico interesse all'esercizio della facoltà di proroga tecnica contrattuale per ulteriori tre mesi, al fine di assicurare la continuità del servizio in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

- questa Stazione Appaltante, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, intende avvalersi della facoltà di proroga tecnica di cui al citato art. 3 del contratto di appalto, ai sensi all'art. 106, per ulteriori mesi tre, fino al 09/06/2022;
- la Società Sicurezza e Ambiente S.p.A. (P. IVA 09164201007), pertanto, dovrà assicurare la continuità della prestazione del servizio per l'ulteriore periodo di mesi tre, a decorrere dal 09/03/2022, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto in corso;
- questa Stazione Appaltante, con nota prot. n. 0004569 del 28/02/2022 ha comunicato alla Società Sicurezza e Ambiente S.p.a. la volontà di avvalersi della facoltà di proroga tecnica di cui all'art. 3 del contratto d'appalto;
- nel caso di specie, trattandosi di una proroga prevista in origine quale facoltà in capo all'Amministrazione, non sussiste necessità di avviare una nuova negoziazione, visto che le condizioni contrattuali sono quelle contenute nel contratto originario e sono le stesse condizioni che l'impresa appaltatrice ha assunto per poter formulare la propria offerta;
- la clausola inserita negli atti di gara e nell'art. 3 del contratto, si qualifica come proroga, in quanto, come evidenziato dal Consiglio di Stato – Sezione V – 31 dicembre 2003, n. 9302, la proroga sposta in avanti il solo termine di scadenza del contratto, che resta regolato dalla convenzione successiva all'atto di affidamento del servizio, ovvero, in altri termini, la proroga abilita l'ente alla mera prosecuzione del contratto, alle stesse condizioni e per i periodi indicati in specifiche clausole contrattuali, da attivare con atti formali;
- secondo il Consiglio Stato – Sezione V – 11 maggio 2004, n. 2961, in tali casi «non vi è incisione dei principi di trasparenza e di concorrenza in quanto a tutti i partecipanti alla gara è reso noto che un determinato contratto è

esposto a prolungamento della sua durata e, quindi, tutti possono tenerne conto ai fini della partecipazione alla gara e della formulazione delle proprie offerte»;

VISTO il Durc On Line, Numero Protocollo INAIL_31534883, con scadenza validità il 18/06/2022, dal quale la Società Sicurezza e Ambiente s.r.l. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

VISTA la normativa vigente in materia contratti pubblici ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, DPR 207/2010, quest'ultimo limitatamente alle parti ancora in vigore;

RICHIAMATA la L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50 del 2016, per le motivazioni suesposte ed in base a quanto previsto da specifica clausola negoziale, per ulteriori mesi tre, il contratto d'appalto sottoscritto in data 15/10/2020, registrato il 17/12/2020, 9329, serie IT, rep. n. 2843 relativo alla concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 50 del 2016, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali stipulato dalla Provincia di Benevento con la Società Sicurezza e Ambiente S.p.A. con sede in Roma, Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 (P. IVA 09164201007);
- 2) di dare atto che la nuova data di scadenza della concessione in oggetto è il 09/06/2022;
- 3) di riservarsi la facoltà di avvalersi, eventualmente, della proroga tecnica di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 per l'ulteriore periodo di tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di gara qualora le stesse, alla data del 09/06/2022, non risultino ancora concluse, e, in ogni caso, entro il limite massimo di sei mesi dalla data di scadenza del contratto originario;
- 4) di dare atto che il servizio in oggetto non prevede il pagamento di alcun corrispettivo a carico della Provincia di Benevento, in quanto l'oggetto dell'affidamento consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto del contratto; nello specifico i costi relativi alla gestione del servizio sono coperti dalle compagnie di assicurazione che assicurano la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti di dette compagnie di assicurazione, nessun onere economico potrà gravare sulla Provincia di Benevento;
- 5) di dare atto che l'importo del servizio da affidare in via temporanea, può essere quantificato, sulla base degli atti a base di gara del rapporto contrattuale in corso, rapportato a mesi quattro, come di seguito espresso: € 90.000,00/3= € 30.000,00 annuo/4= € 7.500,00;
- 6) di dare atto che l'esecuzione dell'appalto, nel periodo della proroga tecnica, avverrà secondo le condizioni, prescrizioni e modalità stabilite nel contratto originario.
- 7) di trasmettere alla Società concessionaria il presente provvedimento.
- 8) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Contratti di questo Ente;
- 9) di dare atto che la presente proroga non comporta alcuna spesa per l'amministrazione comunale;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

II RUP

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Augusto Travaglione)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

